

2019

SETTEMBRE

# VADEMECUM OPERATIVO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO RIFIUTI

*“Raccolta delle principali disposizioni legislative riguardante la gestione ambientale degli impianti di recupero rifiuti a supporto di enti, imprese del settore e professionisti in campo ambientale “*

Autore

Ing. Civile e Ambientale Antonio Mozzillo

*A cura dell'Ing. Civile e Ambientale Antonio Mozzillo*

**VADEMECUM  
OPERATIVO PER LA  
GESTIONE DEGLI  
IMPIANTI DI  
RECUPERO RIFIUTI**

## **Prefazione**

*Laureato nel 2013 nel campo dell'ingegneria civile ed ambientale, ho deciso di proseguire e fortificare le mie conoscenze nel campo della consulenza tecnica ambientale in materia di gestione dei rifiuti. Ho da sempre coltivato la passione per gli aspetti ambientali, forse perché provengo da un territorio molto sensibile a queste tematiche come Napoli e Caserta, in cui la tutela del territorio, le problematiche legate alla gestione dei rifiuti e una non conoscenza appropriata della sfera tecnica e giurisdizionale ambientale ha fatto sì che la nostra splendida realtà Campana fosse offuscata da queste nubi.*

*Ed è proprio per queste ragioni che ho deciso di fondare uno studio tecnico basato sulle analisi delle criticità ambientali che ogni singola attività industriale e commerciale possa generare. Cerco di dare supporto a tutte quelle aziende che vogliono dar voce e trasparenza alle loro attività e allo stesso tempo attuare un sistema di gestione della qualità ambientale che non danneggi il territorio che li accoglie. Da sempre ho creduto che noi giovani Professionisti siamo il futuro ma soprattutto il presente di questa splendida Regione e abbiamo l'obbligo morale di mettere le nostre competenze al servizio del nostro popolo.*

*La settorizzazione delle competenze rappresenta, oggi, l'unica strada valida per emergere in campo professionale, ed è proprio in virtù di questo principio che ho approfondito la tematica ambientale in materia di gestione dei rifiuti.*

*Il presente manuale diventa non solo un mezzo operativo di supporto per le aziende del settore ma lo strumento necessario per permettere ai professionisti e agli enti di controllo di comprendere i problemi operativi gestionali e le soluzioni normative previste nella complessa attività di gestione rifiuti.*

Elenco degli autori e collaboratori:

**Ing. Davide Celentano (Ing. Civile, Napoli)**

<b>LA NORMATIVA .....</b>	<b>1</b>
<b>LA DISCIPLINA DEI RIFIUTI.....</b>	<b>4</b>
DEFINIZIONE GENERALE DI RIFIUTO .....	4
I NON RIFIUTI .....	4
I PRODOTTI DI RECUPERO .....	5
I SOTTOPRODOTTI .....	5
TIPOLOGIA DI MATERIALI E SOSTANZE ESCLUSE DALLA DISCIPLINA DEI RIFIUTI .....	7
<b>CLASSIFICAZIONE E CODIFICA DEI RIFIUTI. ....</b>	<b>11</b>
COME SI ATTRIBUISCE UN CODICE CER AD UN RIFIUTO? ....	12
<b>IL DEPOSITO TEMPORANEO .....</b>	<b>16</b>
<b>ATTIVITÀ DI MESSA IN RISERVA (R13) DEI RIFIUTI .....</b>	<b>19</b>
<b>DOPPIO PASSAGGIO DI RIFIUTI IN MODALITÀ “R13” .....</b>	<b>21</b>
<b>RECUPERO E SMALTIMENTO.....</b>	<b>24</b>
<b>CONTABILITÀ AMBIENTALE NEGLI IMPIANTI DI RECUPERO RIFIUTI .....</b>	<b>29</b>
IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI .....	29
<i>Indicazione del peso sul Fir</i> .....	29
<i>Data di emissione e data inizio trasporto</i> .....	30
<i>Indicazione del numero di registro sul Formulario</i> .....	31
<i>Carico respinto a destino</i> .....	33

<i>Cambio trasportatore su un fir già emesso .....</i>	<i>35</i>
<i>Tempi di registrazione dei Formulari sul registro di carico e scarico rifiuti .....</i>	<i>37</i>

<b>HA SENSO DEFINIRSI CONTESTUALMENTE SIA INTERMEDIARIO CHE TRASPORTATORE RIFIUTI? .....</b>	<b>39</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

<b>INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI DA PARTE DEL GESTORE DI UN IMPIANTO .....</b>	<b>42</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

<b>CHEK LIST DI CONTROLLO TECNICO.....</b>	<b>44</b>
--------------------------------------------	-----------

<b>PRONTUARIO DELLE SANZIONI AMBIENTALI.....</b>	<b>49</b>
--------------------------------------------------	-----------

D.Lgs. 152/2006 - SANZIONI AMMINISTRATIVE .....	49
-------------------------------------------------	----

D.Lgs. 152/2006 - SANZIONI PENALI.....	56
----------------------------------------	----

<b>ILLEGITTIMITÀ SOSPENSIONE ATTIVITÀ TRATTAMENTO RIFIUTI PER MANCANZA PRESUPPOSTI – SOLO DIFFIDA O ANCHE SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ?.....</b>	<b>63</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

<b>INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE “IL-LOGICA” DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO RIFIUTI.....</b>	<b>68</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

<b>PRINCIPIO DI “CO-RESPONSABILITÀ” NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI .....</b>	<b>73</b>
--------------------------------------------------------------------------	-----------

<b>TRASPORTO INTERNAZIONALE DEI RIFIUTI .....</b>	<b>79</b>
---------------------------------------------------	-----------

**(“SPEDIZIONE TRASFRONTALIERA”) ..... 79**

*Elenchi dei rifiuti*..... 79

*Autorizzazioni*..... 80

*Sanzioni*..... 82

*Spedizioni transfrontaliere e iscrizione all'Albo gestori  
ambientali*..... 82

**CONSIDERAZIONI FINALI E SPERANZE FUTURE! . 84**

## La normativa

La disciplina generale per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti è contenuta nella Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e nei relativi Decreti Ministeriali di Attuazione.

Tra i Decreti Ministeriali devono essere, in particolare, ricordati quelli che disciplinano il cosiddetto “Regime semplificato per il recupero”: il D.M. 5 febbraio 1998 successivamente modificato ed integrato dal D.M. 12 giugno 2002, n. 161.

Infatti, al di fuori del cosiddetto “Testo unico”, sono disciplinati segmenti tutt’altro che marginali della materia; tra questi, la disciplina delle discariche (D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e DM 3 agosto 2005 sui criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica) e la disciplina degli inceneritori (D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 133). Vi sono, poi, norme particolari e complementari relative alla gestione di specifiche tipologie di rifiuti, quali gli oli minerali e sintetici usati (D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95), per la parte ancora in vigore), i veicoli fuori uso (D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209), i rifiuti sanitari (D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254), le apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse, cosiddetti RAEE (D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151) e le pile e gli accumulatori (D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188).

Le norme di diretto ed effettivo interesse ai fini della gestione ordinaria dei rifiuti prodotti dalle aziende sono, in realtà, contenute in un limitato numero di articoli del solo **Titolo Primo** della richiamata **Parte Quarta** del **D.Lgs. 152/2006**, come modificato dapprima dal **D.Lgs. 4/2008** e poi dal **D.Lgs.**



**205/2010**, ed in pochi o pochissimi **Decreti Ministeriali** di attuazione ovvero:

- Il già citato D.M. 5 febbraio 1998, sul recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, cui eventualmente si aggiunge, essendo certamente di ben minore interesse, il D.M. 12 giugno 2002, n. 161, che riguarda anch'esso il recupero in regime semplificato, ma di rifiuti pericolosi;
- Il D.M. 1° aprile 1998, n. 145, sul formulario per il trasporto;
- Il D.M. 9 aprile 1998, n. 148, sul registro di carico e scarico dei rifiuti.

Se non ci fossero regole, i rifiuti verrebbero abbandonati e dispersi in modo indiscriminato, disordinato ed incontrollato. Qualunque disciplina dei rifiuti, pertanto, deve prevedere il divieto di abbandono, in assenza del quale ogni altra disposizione sarebbe totalmente priva di efficacia a cominciare dall'obbligo di provvedere o fare in modo che si provveda al loro recupero o smaltimento controllato.

I rifiuti, quindi, non possono essere né abbandonati, né depositati in modo incontrollato, ma devono essere gestiti correttamente, laddove per gestione dei rifiuti si intende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento degli stessi.

Le norme fondamentali sono contenute in una ventina di articoli, per lo più concentrati nel **Capo Primo** del **Titolo Primo** della

***Parte Quarta*** del ***D.Lgs. 152/2006***, ossia in una ventina di articoli collocati tra l'***art. 177*** e l'***art. 216-ter***.

## **La disciplina dei rifiuti**

Le norme fondamentali sono contenute in una ventina di articoli della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006, per lo più concentrati in una ventina di articoli collocati tra l'articolo 177 e l'articolo 216-ter.

### **Definizione generale di rifiuto**

In base alla definizione data (art. 183, comma 1, lett. a), come riformulato con il d.lgs. n. 205/2010 in conformità all'art. 3 della direttiva 2008/98/CE), il «rifiuto» è costituito da «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi».

La distinzione tra ciò che è e ciò che non è rifiuto è quindi tutta legata al concetto di “disfarsi”.

### **I non rifiuti**

Per meglio determinare il campo di applicazione della disciplina dei rifiuti, il d.lgs. n. 152/2006 oltre a definire cos'è rifiuto, contiene anche alcune disposizioni per l'individuazione di sostanze ed oggetti che, invece, non lo sono. In particolare vengono stabilite le condizioni ricorrendo le quali alcune tipologie di materiali di risulta cessano di essere rifiuti o addirittura fin dall'origine non sono tali.

## **I prodotti di recupero**

Il d.lgs. n. 152/2006, trova nell'articolo 184-ter, introdotto con il d.lgs. n. 205/2010 la definizione della «Cessazione della qualifica di rifiuto», in primo luogo precisando che «un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfatti i criteri specifici, da adottare [con uno o più decreti ministeriali] nel rispetto delle seguenti condizioni:

- la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana» (art. 184-ter, comma 1);

## **I sottoprodotti**

L'originaria definizione di sottoprodotto, già modificata col d.lgs. n. 4/2008, è stata ulteriormente – ed integralmente – riformulata dal d.lgs. n. 205/2010 in attuazione della direttiva 2008/98/CE, che ha definitivamente codificato a livello comunitario la categoria: la “legittima” esistenza del sottoprodotto è ora pertanto divenuta incontestabile.

Formalmente la definizione di sottoprodotto è contenuta, al pari di tutte le altre definizioni, nell'articolo 183 del d.lgs. n. 152/2006, la cui lettera qq) però si limita a rinviare all'art. 184-bis: sottoprodotto: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2».

In base a quest'ultimo ed in letterale conformità a quanto stabilito dalla direttiva comunitaria,

«È un sottoprodotto e non un rifiuto, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della

salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.».

## **Tipologia di materiali e sostanze escluse dalla disciplina dei rifiuti**

In base all'articolo 185 del d.lgs. n. 152/2006, già modificato dal d.lgs. n. 4/2008 e poi integralmente riformulato dal d.lgs. n. 205/2010, alcuni specifici “materiali e sostanze” non rientrano nel campo di applicazione della Parte Quarta del d.lgs. medesimo e sono pertanto espressamente esclusi dalla disciplina generale della gestione dei rifiuti.

Queste sostanze e/o materiali vengono sottratti alla disciplina generale dei rifiuti per essere sottoposti a normative che ne disciplinano l'eliminazione; è il caso, ad esempio, delle emissioni, degli scarichi idrici, dei rifiuti radioattivi e degli esplosivi.

In dettaglio, il vigente articolo 185, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 esclude le seguenti tipologie di materiali e sostanze dalla disciplina dei rifiuti:

- le emissioni in atmosfera, ossia gli effluenti gassosi (disciplinate nella Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006 sulla «tutela dell'aria» e la «riduzione delle emissioni in atmosfera»);
- il terreno (in situ), incluso il suolo contaminato non scavato, comprese le “matrici materiali di riporto” (secondo la “interpretazione autentica” data

dall'articolo 3 del d.l. del 25 gennaio 2012, n. 2, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 28) e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto stabilito in materia di bonifica di siti contaminati;

- il suolo non contaminato, anche qui comprese le matrici materiali di riporto, e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;
- i rifiuti radioattivi;
- i materiali esplosivi in disuso;
- le materie fecali, la paglia, gli sfalci e le potature, nonché gli altri materiali di scarto agricoli o forestali naturali e non pericolosi utilizzati, a seconda dei casi, in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa.

Sono inoltre esclusi, «in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento» (art. 185, comma 2):

- le acque di scarico (disciplinate nella Parte Terza, Sezione Seconda, sempre del d.lgs. n. 152/2006, dedicata alla «tutela delle acque dall'inquinamento»), eccettuati i rifiuti allo stato liquido, che, come tali, restano sottoposti alla disciplina dei rifiuti; detto per inciso ed in estrema sintesi, la distinzione tra scarico idrico e rifiuto liquido è essenzialmente data dalla

stabilità o meno della “conduttura” che collega l’origine del refluo con la sua destinazione.

In particolare:

- è uno scarico idrico, disciplinato nella Parte Terza del d.lgs. n. 152/2006, l’acqua usata convogliata al suo recapito finale (fiume, canale, lago, mare, laguna, depuratore terminale della pubblica fognatura) tramite un’opera fissa;
- è un rifiuto liquido – e come tale disciplinato – anche l’acqua usata, se il suo trasferimento all’impianto di trattamento avviene tramite autobotte o altro mezzo mobile di trasporto;
- i sottoprodotti di origine animale di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, che dal 4 marzo 2011 ha sostituito il regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, alla in discarica o all’utilizzo in impianti di produzione di biogas o di compostaggio;
- le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione;
- i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117.



Ulteriore ed ultima espressa esclusione è quella che riguarda i sedimenti (non pericolosi) spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua, della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni, siccità o ripristino dei suoli (art. 185, comma 3).

## **Classificazione e codifica dei rifiuti.**

I rifiuti sono classificati (art. 184, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006):

### **secondo l'origine in:**

- rifiuti urbani;
- rifiuti speciali;

### **secondo le caratteristiche di pericolosità in:**

- rifiuti non pericolosi;
- rifiuti pericolosi.

Sulla base del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) di cui alla Decisione 2000/532/CE (modificata dalla Decisione 2014/955/UE a decorrere dal 1 giugno 2015 e trasposta nell'Allegato D, Parte IV, D.L.vo n. 152/2006) possiamo affermare che:

- Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso 'assoluto', esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.
- Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso 'assoluto', esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.
- Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari (CODICI A SPECCHIO), uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede.

Un rifiuto, in particolare, è pericoloso qualora debba essergli attribuita anche una sola delle caratteristiche di pericolo indicate nell'Allegato I, Parte IV, D.L.vo n. 152/2006, che è stato modificato anch'esso a partire dal 1 giugno 2015 ad opera del Reg. (UE) n. 1357/2014.

### **Come si attribuisce un codice CER ad un rifiuto?**

Un codice CER è costituito da 3 coppie di numeri:

- la prima identifica il settore industriale da cui deriva il rifiuto,
- la seconda indica la lavorazione specifica all'interno di quel settore industriale
- la terza indica le sostanze effettivamente contenute all'interno del rifiuto.

Il DL 91/2014, convertito con legge 116/2014, sottolinea che la *responsabilità di attribuzione del CER è del produttore*, il quale non può demandare semplicemente questa responsabilità ad un consulente o ad un laboratorio di analisi, ma deve innanzi tutto raccogliere egli stesso le informazioni che servono per determinare il codice CER e capire se il rifiuto è o non è pericoloso.

Il produttore del rifiuto deve quindi:

- Determinare esattamente il ciclo produttivo che ha generato il rifiuto;

- Determinare le caratteristiche delle materie ausiliarie che hanno partecipato alla generazione del rifiuto al fine di valutare eventuali sostanze pericolose (facendo particolare riferimento alle etichettature e alle schede di sicurezza da cui si possono prendere le informazioni riguardo alla pericolosità e alle misure di sicurezza da adottare nella loro gestione).




Figura 1 - Diagramma di flusso operativo per una corretta identificazione del codice Cer

In ogni caso è buona norma fare una analisi che certifichi oltre ogni dubbio la corretta attribuzione del CER anche nel caso in cui il produttore sia sicuro delle informazioni in suo possesso e ritenga di aver correttamente attribuito il CER.

È noto che la responsabilità della gestione dei rifiuti è attribuita al loro produttore; si tratta di una responsabilità che si estende all'intera filiera di trattamento, fino a quando il destinatario finale non abbia notificato la presa in carico del materiale. Anche in questo caso il produttore può rispondere, però in concorso con il destinatario, delle abusive attività di gestione.

## **Gli effetti dell'errata attribuzione del Codice CER.**

La non corretta attribuzione del codice CER di per sé non è sanzionata, nemmeno nei casi in cui da tale errore consegue anche un'errata classificazione.

L'errata codifica, però, può automaticamente condurre alla commissione di altre violazioni per le quali, invece, sono previste delle sanzioni.

La gran parte degli illeciti in materia di traffico illecito organizzato di rifiuti avviene proprio mediante errata qualificazione dei rifiuti; poiché attraverso tale sistema si agevola un'attribuzione un Codice Cer **di comodo**, volta a veicolare i rifiuti ad impianti dotati solo di alcuni provvedimenti di autorizzazione.

In particolare:

- Conferimento del rifiuto a terzi che non sono abilitati a riceverlo, qualora nell'abilitazione del destinatario figuri il codice erroneamente attribuito, ma non quello che correttamente si sarebbe dovuto attribuire;
- Affidamento del rifiuto per il trasporto ad un trasportatore non abilitato a trasportarlo, qualora nell'iscrizione all'Albo figuri il codice erroneamente attribuito, ma non quello che si sarebbe dovuto attribuire;

Se, poi, per effetto dell'errore nell'attribuzione del codice, *si sbaglia* anche nella classificazione qualificando *non pericoloso* un rifiuto che invece lo è, si rischia seriamente di recare gravi danni sulle matrici ambientale e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, poiché tali rifiuti necessiterebbero di importanti accorgimenti tecnologici per la loro gestione.

## **Il deposito temporaneo**

La semplice detenzione dei propri rifiuti speciali nel luogo dove sono stati prodotti, qualora siano superati determinati limiti quantitativi e temporali, o comunque non si rispettino le altre condizioni del “deposito temporaneo”, deve essere autorizzata.

I produttori di rifiuti hanno, in primo luogo, la necessità-obbligo di individuare e qualificare i loro rifiuti. Gli obblighi a loro carico, infatti, sono variamente previsti in ragione della classificazione e della tipologia dei rifiuti prodotti.

**L'art. 183, comma 1, lett. bb), del D.L.vo n. 152/2006,** definisce il deposito temporaneo come “ il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, **nel luogo in cui gli stessi sono prodotti**, da intendersi quale **l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti** alle seguenti condizioni:

I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:

- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
- In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno per i non pericolosi e 3 mesi per i pericolosi.

Innanzitutto, è opportuno rammentare che il deposito temporaneo dei rifiuti presso il luogo ove sono stati prodotti non richiede un'autorizzazione preventiva a condizione che avvenga nel rispetto di determinati limiti temporali o quantitativi posti dall'art. 183 e solo a partire da quest'ultima si può iniziare a parlare di “*gestione*” di rifiuti che, come tale, deve essere autorizzata.

L'osservanza delle condizioni previste dalla legge per il deposito temporaneo, peraltro, solleva il produttore da alcuni obblighi: ai sensi del comma 17 dell'art. 208 del già citato D.Lvo n. 152/2006, infatti, le norme in materia di autorizzazione non si applicano al deposito temporaneo, fermi restando l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico ed il divieto di miscelazione.



Il deposito è qualificabile, infine, come discarica abusiva quando l'abbandono dei rifiuti è reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi, cui si applica, ai sensi del terzo comma dell'art. 256, la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

## **Attività di messa in riserva (R13) dei rifiuti**

La messa in riserva è definita dal T.U.A. all'art. 183 aa) come una tipologia di stoccaggio di rifiuti espressamente finalizzata al recupero.

Come tutte le attività di gestione dei rifiuti, anche lo stoccaggio è soggetto a un regime autorizzatorio e ai controlli previsti alla Parte IV del D.L.vo n. 152/2006, nonché agli specifici adempimenti amministrativi di comunicazione al Catasto e di registrazione, ex artt.189 e 190 T.U.A. secondo le modalità previste.

Le operazioni di stoccaggio di rifiuti destinati a operazioni di recupero (messa in riserva) possono essere assoggettate alle procedure semplificate di recupero, di cui all'art. 216 T.U.A.

La legge stabilisce anche i limiti temporali della messa in riserva dei rifiuti che poi dovranno essere avviati alle altre operazioni di recupero. Un'indicazione, infatti, può essere fornita dall' art. 6, commi 4, 5, 6 del **D.M. 5 febbraio 1998** "Messa in riserva": "4. La quantità di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di produzione del rifiuto non può eccedere la quantità di rifiuti prodotti, in un anno, all'interno del medesimo impianto.

**I rifiuti prodotti devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di produzione.** Fatto salvo il comma 2, la quantità di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva in impianti che

effettuano, unicamente, tale operazione di recupero, non deve in ogni caso eccedere la capacità di stoccaggio autorizzata ai sensi dell'articolo 31, comma 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni. **I rifiuti messi in riserva devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione.**

**Inoltre, specificamente per gli impianti di recupero rifiuti, il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 — messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.**

## **Doppio passaggio di rifiuti in modalità “R13”**

Uno degli interrogativi piu' comuni che accompagna l'attivita' degli impianti di recupero rifiuti, in particolare quelli “non pericolosi”; e' rappresentato dalla possibilita' o meno di effettuare o meglio conferire il rifiuto sottoponendolo ad un doppio passaggio in “R13” prima del suo effettivo recupero.

Iniziamo con lo specificare che in base all' All. C del D.Lgs. 152/06, si intende per Operazione di Recupero R13:

“La Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti),

Un impianto che svolge un'operazione di recupero da R1 a R12 deve necessariamente fare una messa in riserva “stoccaggio preliminare” propedeutico all'operazione di recupero vera e propria, per cui tutti gli impianti di recupero autorizzati con operazioni da R1 a R12 sono autorizzati sempre in R13 + RX. Semplicemente lo si manda da R13 a un (per esempio) R4 che ovviamente è autorizzato R13 – R4 e, considerando che il rifiuto non sarà trattato immediatamente appena scaricato dal mezzo di trasporto, ma resterà per 1 giorno, 1 settimana o 1 mese in R13, esiste la possibilita' di passaggio da un R13 “puro” ad un altro R13 (non puro) in quanto dotato di autorizzazione all'effettivo recupero. Non tutte le operazioni di Recupero da R1 a R12 producono necessariamente MPS (materia prima seconda) così come definita dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06, per cui un

rifiuto potrebbe fare più operazioni di recupero prima di raggiungere la qualità stabilita dalla normativa in vigore (end of Waste), in base alla tipologia del rifiuto, ad esempio può avvenire che il rifiuto faccia il seguente percorso: da produttore A ad impianto B autorizzato con solo R13 (esce come rifiuto) a impianto autorizzato C in R13+R12 (esce come rifiuto) a impianto autorizzato D in R13+R4 (esce come MPS);

Si deduce facilmente che il passaggio da un R13 ad un'altro è consentito solo se il secondo R13 è propedeutico ad un'altra operazione di recupero, per cui la norma permette il passaggio una sola volta in siti autorizzati con R13 "puro", ovvero con sola messa in riserva.

Per quanto concerne il FIR, se il rifiuto è destinato ad un impianto autorizzato in R13+R4 può essere indicato tranquillamente R13 come operazione di recupero, anche se poi quest'ultima è finalizzata ad essere propedeutica all'operazione di recupero R4. In realtà si potrebbe anche mettere R4, ma non è sbagliato mettere R13 e più comunemente si usa mettere R13. Per cui al fine di verificare se gli impianti rispettino quanto prescritto dal D.M. 5 febbraio 98 art. 6 comma 8 è necessario verificare non solo i FIR ma anche le operazioni di recupero che vengono effettivamente effettuate sul rifiuto e soprattutto quali operazioni siano effettivamente autorizzate.

Passaggio indispensabile di questa analisi è:

- L'acquisizione preliminare delle autorizzazioni prima dell'effettivo conferimento;
- La verifica delle operazioni di recupero da R1 a R12 per chi effettua il doppio passaggio in R13
- La verifica dei tempi massimi di stoccaggio temporaneo: stimati in max 1 anno per i rifiuti non pericolosi.

## Recupero e Smaltimento

Con il *D.Lgs. 152/2006*, sono state formulate le seguenti definizioni:

- **Recupero:** le operazioni che utilizzano i rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologica incluse la cernita o la selezione e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C (art. 183, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 152/2006 nel testo vigente fino al “correttivo” del 2008);
- **Smaltimento:** ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B (art. 183, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 152/2006 nel testo vigente fino al “correttivo” del 2008).

Per “gestire” rifiuti, ossia per poterli smaltire, recuperare e trasportare, bisogna essere abilitati a farlo.

Il sistema normativo è incentrato su di un regime di “abilitazioni” individuate sinteticamente come segue:

- Per realizzare e gestire impianti di recupero o smaltimento (e quindi per svolgere attività di recupero e smaltimento anche dei propri rifiuti) in via ordinaria è necessaria l'autorizzazione rilasciata dalla Regione o

dalla Provincia delegata con Legge Regionale (art. 208 del D.Lgs. 152/2006);

- Per alcuni recuperi (puntualmente individuati in appositi decreti ministeriali: il D.M. 5 febbraio 1998 ed il D.M. 12 giugno 2002, n. 161) l'autorizzazione ordinaria può essere sostituita da una "procedura semplificata" consistente in una comunicazione di inizio attività da inoltrarsi alla Provincia competente per territorio, che provvede all'iscrizione ed alla tenuta del registro delle imprese abilitate al recupero in regime semplificato (artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006);
- Per trasportare rifiuti è - di norma - necessaria l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali; l'iscrizione è richiesta e rilasciata dalla Sezione Regionale o Provinciale della Regione o della Provincia Autonoma ove ha sede legale l'impresa.

### **Operazioni di recupero**

Come si è appena visto, la definizione di recupero contenuta nell'ultima direttiva comunitaria, la 2008/98/CE, recepita con il d.lgs. n. 205/2010 e quindi oggi vigente, essendo stata alla lettera trasposta nel d.lgs. n. 152/2006 (art. 183, lett. t)), espressamente attribuisce contenuto non esaustivo all'elenco delle «operazioni di recupero» riportato nell'allegato II alla direttiva medesima e riprodotto nell'allegato C alla Parte Quarta del citato d.lgs. n. 152/2006.

Sono pertanto di recupero le seguenti operazioni:



- R 1 utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia;
- R 2 rigenerazione/recupero di solventi
- R 3 riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e le altre trasformazioni biologiche)
- R 4 riciclaggio/recupero dei metalli o dei composti metallici
- R 5 riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
- R 6 rigenerazione degli acidi o delle basi
- R 7 recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento R 8 recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- R 9 rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
- R10 trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- R11 utilizzazione dei rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
- R12 scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11
- R13 messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

### **Operazioni di smaltimento**

Come quella di recupero, anche la definizione di smaltimento, in conformità alla direttiva 2008/98/CE recepita con il d.lgs. n.

205/2010 (art. 183, lett. z), del d.lgs. n. 152/2006 nel testo vigente), espressamente attribuisce contenuto non esaustivo all'elenco delle «operazioni di smaltimento» riportato nell'allegato B alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006.

Sono pertanto di smaltimento le seguenti operazioni:

- D 1 deposito sul o nel suolo (esempio discarica)
- D 2 trattamento in ambiente terrestre (esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
- D 3 iniezioni in profondità (esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)
- D 4 lagunaggio (esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc)
- D 5 messa in discarica specialmente allestita (esempio sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
- D 6 scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
- D 7 immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- D 8 trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12
- D 9 trattamento chimico-fisico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti

elencati nei punti da D1 a D12 (esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

- D10 incenerimento a terra D11 incenerimento in mare
- D12 deposito permanente (esempio sistemazione di contenitori in una miniera)
- D13 raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
- D14 ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
- D15 deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui [i rifiuti] sono prodotti)

# **Contabilità ambientale negli impianti di recupero rifiuti**

## **Il Formulario di identificazione rifiuti**

Così come previsto dalla circolare GAB/DEC/812/1998, il formulario di identificazione rifiuti rappresenta l'unico documento valido ai fini legislativi comprovante l'esatta tracciabilità e caratteristiche del rifiuto movimentato.

Tenuto conto che ciascun formulario si compone di quattro esemplari di cui tre a ricalco, la vidimazione può essere apposta sul primo di essi purché risulti visibile anche sugli altri tre.

L'art. 193, c. 1, D.L.vo 152/06 precisa che sul formulario di identificazione rifiuti devono essere indicati almeno i seguenti dati:

- A. origine,
- B. tipologia
- C. quantità del rifiuto.

### ***Indicazione del peso sul Fir***

La predetta Circ. GAB/DEC/812/98 del 4 agosto 1998, al p.to 1, lett. p) precisa che “le quantità vanno indicate in Kg oppure in litri. Nel caso in cui i rifiuti siano individuabili in termini di unità numeriche, l'indicazione delle “quantità” può essere espressa indicando anche il numero delle unità trasportate”.

Ciò significa che l'unità di misura indicata sul formulario può legittimamente essere solo in kg, litri o numero di colli (quest'ultima alquanto discutibile), mentre il volume non è preso in considerazione dalla normativa sopraccitata, infatti non si rinviene il relativo campo nel modello di formulario, dove la legge ha voluto ha detto, dove non ha voluto ha taciuto in difetto di norma esplicita sul punto, non si deve pertanto procedere ad interpretazioni estensive.

Resta comunque inteso che nel caso in cui per la natura del rifiuto o per l'indisponibilità di un sistema di pesatura si possano verificare variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione, è necessario barrare la casella relativa alla voce "peso da verificarsi a destino".

### ***Data di emissione e data inizio trasporto***

La dizione "serie e numero...." riportata in alto a destra del modello uniforme di formulario individuato dal decreto ministeriale n. 145/1998 è riferita solo ed esclusivamente ai prefissi alfabetici di serie e al numero progressivo attribuito dalla tipografia autorizzata. La data da riportare a fianco dei suddetti "serie e numero" è la data di emissione, cioè di compilazione, del formulario, e dovrà, ovviamente, essere uguale per tutte e quattro le copie. La data di emissione può non corrispondere a quella riportata alla voce "data/.... inizio trasporto" di cui al punto 10 del formulario. Quest'ultima infatti, si riferisce alla data ed ora di partenza del trasporto.

### ***Indicazione del numero di registro sul Formulario***

Per attuare la necessaria integrazione tra formulario e registro, il decreto ministeriale n. 145/1998 prevede, inoltre, che in alto a destra del formulario sia riportato il "numero di registro". Tale voce si deve intendere riferita al numero progressivo che individua l'annotazione sul registro dell'operazione di carico o di scarico relativa ai rifiuti oggetto del trasporto. A tali fini le singole annotazioni sul registro delle operazioni di carico e scarico dovranno essere contraddistinte con un numero progressivo.

E' ovvio, infatti, che il "numero di registro" non può essere apposto sul formulario da parte dei soggetti che non sono obbligati a tenere i suddetti registri. In tale evenienza, tuttavia, l'esonero dall'obbligo del registro dovrà risultare da specifica indicazione riportata nell'apposito spazio del formulario riservato alle "annotazioni".

### ***Particolari casi di trasporto senza Formulario***

Il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal gestore del servizio pubblico nel territorio del comune o dei comuni per i quali il servizio medesimo è gestito, non va accompagnato dal formulario rifiuti ai sensi dell'art. 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/1997.

### ***Un formulario per ogni codice Cer individuato***

Deve essere emesso un formulario per ciascun rifiuto quale risulta individuato dal codice (CER) e dalla descrizione. A tale ultimo fine, al punto 4 del formulario, voce "Descrizione" dovrà riportarsi l'aspetto esteriore dei rifiuti che consente di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza, tenuto conto che la descrizione del CER non è sempre esaustiva, soprattutto in riferimento ai codici che recano negli ultimi due campi numerici le cifre "99".

### ***Il trasbordo dei rifiuti***

Il trasbordo totale di rifiuti da un mezzo più piccolo ad un mezzo più grande è praticabile, ai sensi e alle condizioni del D.L.vo 152/2006e dalla Circolare Ministeriale GAB/DEC/812/98.

L'art. 193, c. 12, D.L.vo 152/2006 recita che “la sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all'interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera l), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione”.

Peraltro, il trasbordo totale di un carico di rifiuti ed è consentito “*per concrete esigenze operative*” o “*imprevisti tecnici*”, rientrando tra le esigenze di ottimizzazione dei carichi e diminuzione dei viaggi, sviluppi positivi in termini di impatto ambientale. In tale ipotesi la Circolare prevede che gli estremi

identificativi dei diversi trasportatori, vengano riportati nello spazio riservato alle annotazioni insieme alla firma di assunzione di responsabilità redatta su carta intestata.

Altra ipotesi contemplata dalla Circolare è quella del trasbordo parziale del rifiuto, ammesso per motivi eccezionali, con la previsione dell'emissione di un nuovo formulario. In tali ipotesi con giusta logica interpretativa è prevista l'emissione di un nuovo formulario in quanto, si genera la contemporanea tracciabilità del rifiuto con mezzi, percorsi e destinatari finali differenti.

### ***Carico respinto a destino***

Può capitare che durante un conferimento di rifiuti presso un impianto di destinazione finale, nell'effettuare i controlli sul materiale inerenti:

- la conformità fisica
- la pesatura riscontrata a destino
- i documenti di accompagnamento
- la qualità del rifiuto oggetto di commercio

durante la procedura di accettazione si evidenzi un carico di rifiuti o parte di esso non conforme alle specifiche commerciali, alle normative vigenti per quanto riguarda la documentazione



prevista in accompagnamento oppure all'omologa dello stesso palesando un'errata attribuzione del codice Cer in partenza.

Ad ogni modo, quando vengono osservate delle irregolarità o difformità da quanto dichiarato dal produttore, l'impianto finale può decidere di non accettare il carico e in tal caso l'automezzo ritorna indietro dal produttore iniziale del rifiuto oppure cambia destinatario in corso d'opera. Il destinatario del rifiuto, all'arrivo del carico, deve apporre la data e la propria firma nella quinta sezione del formulario e deve indicare se accetta, in tutto o in parte, il carico giunto al suo impianto oppure se respinge in toto i rifiuti.

In altre parole il carico non può essere accettato sull'istante per poi decidere di procedere con calma ad analisi ed altri tipi di accertamenti respingendo eventualmente i rifiuti in un secondo momento.

***In caso di respingimento del materiale, il gestore dell'impianto finale deve trattenere la copia del formulario di sua competenza, relativa al rifiuto respinto, come prova dell'avvenuto diniego.***

Gli adempimenti da eseguire sul registro di carico e scarico relativamente alla copia del carico respinto sono contenute nella circolare Ambiente/Industria del 4 agosto 1998 che prevede alla lettera m) del paragrafo 1): "*nel caso in cui il trasportatore sia costretto a cambiare destinatario, ad esempio perché quello previsto è impossibilitato a ricevere il rifiuto, il nuovo percorso*

*e il nuovo destinatario, nonche' i motivi della variazione, devono essere riportati nell'apposito spazio del formulario riservato alle annotazioni".* Inoltre il trasportatore deve registrare, nei tempi stabiliti per legge (almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto, ex art.190 D.Lgs.152/2006), il movimento effettuato.

Il produttore dei rifiuti deve:

1. riprendere possesso della copia del formulario di propria spettanza con l'indicazione "respinto".
2. conservare la prima copia del formulario insieme all'ultima.
3. provvedere a registrare il carico di rifiuti non accettato, sul registro di carico/scarico, come **nuova operazione di carico**, indicando nelle annotazioni che trattasi dei rifiuti respinti dall'impianto di destinazione.

L'art. 188 del D. Lgs. 152/2006 impone una precisa responsabilità a carico del produttore/detentore, sostenendo che essa non si interrompe se non in seguito a verifica del buon esito del conferimento.

### ***Cambio trasportatore su un fir già emesso***

Nel caso in cui, per concrete esigenze operative o imprevisti tecnici, un trasporto di rifiuti venga effettuato dallo stesso trasportatore con veicoli diversi o da trasportatori diversi, gli estremi identificativi dei diversi trasportatori (nominativo, c.

fiscale, n. aut. albo), dei diversi mezzi utilizzati (es. targa automezzo), il nominativo del conducente e la firma di assunzione di responsabilita' potranno essere riportati sulle tre copie che accompagnano il trasporto medesimo nell'apposito spazio riservato alle "annotazioni". In caso di trasporto misto (es. gomma/ferrovia, gomma/nave), occorre specificare nello spazio per le annotazioni, la tratta ferroviaria o marittima interessata e allegare al formulario stesso i documenti previsti dalle norme che disciplinano il trasporto ferroviario o marittimo.

Poiche' in tali evenienze le quattro copie del formulario risultano insufficienti in quanto i soggetti che partecipano alla movimentazione sono piu' di tre (il produttore/detentore, il trasportatore e il destinatario) sara' possibile conservare delle fotocopie dei formulari, fermo che il trasporto dovra' sempre essere accompagnato dagli originali del formulario. Pertanto, a conclusione del trasporto gli originali dei formulari dovranno restare: due originali al produttore/detentore; un originale al trasportatore che consegna i rifiuti al destinatario finale; e un originale al destinatario finale che effettua le operazioni di recupero o di smaltimento.

### **Correzioni effettuate su formulari rifiuti già emessi**

Il FIR, unitamente al registro di carico e scarico, costituiscono prove documentali privilegiate per l'esatta tracciabilità della gestione rifiuti (compresa la fase del trasporto). Per le revisioni da effettuarsi si consiglia di operare come segue:

- Barrare il dato errato e correggerlo accanto, con relativa nota dell'errore di compilazione nell'apposito spazio riservato alle “Annotazioni”. La prassi rivela inoltre l'utilità di indicare – sempre utilizzando il campo delle “Annotazioni” – le motivazioni dell'annullamento della registrazione, con una dicitura quale “*Errore materiale di trascrizione ...*”.

Ciò posto in merito alle modalità di correzione degli errori sul FIR, si ritiene che le lettere utilizzate per comunicare per iscritto determinate inesattezze siano sostanzialmente prive di valore ai fini pubblicistici: le eventuali correzioni dei dati errati dovranno essere pertanto svolte alle condizioni sopra riportate e trasmesse mezzo pec ai soggetti interessati, i quali renderanno parte integrale e sostanziale la pec ricevuta insieme al formulario oggetto di correzione.

### ***Tempi di registrazione dei Formulari sul registro di carico e scarico rifiuti***

Ai sensi dell'art.190, comma 1, del D.lgs. 152/2006, le registrazioni vanno effettuate con la seguente frequenza:

- per i produttori (produttori iniziali e nuovi produttori) almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo
- per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto

- per i commercianti e gli intermediari senza detenzione (Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.2 lett. J) e i Consorzi almeno entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa
- per i commercianti e gli intermediari con detenzione (gestori) entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti;
- per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento (gestori) entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti;
- per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (disciplinati dal DPR n. 254 del 15 luglio 2003) l'annotazione nel registro di carico e scarico deve avvenire entro cinque giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.

## **Ha senso definirsi contestualmente sia intermediario che trasportatore rifiuti?**

Spesso si fa confusione nell'identificare la figura del detentore dei rifiuti con quella del produttore degli stessi; tale errore lo si trasporta non solo nella documentazione che accompagna il rifiuto (Fir) ma anche in una errata logica di fatturazione e trasporto.

Partendo dal consolidato art. 188 del D.L.vo. n. 152 del 2006 entro il quale viene richiamato più volte il “detentore”, il “produttore” o entrambi indistintamente senza fare alcuna distinzione tra i due soggetti, si arriva all'art. 183, comma 1, lett. h) che definisce “detentore” il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso, mentre alla lettera f) il “produttore di rifiuti” è il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o comunque che effettua operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

Lo stesso art. 183 esordisce dicendo che il detentore “potrebbe” essere il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso, non dà una chiara identificazione del termine.

Appare opportuna definire nella terminologia italiana la differenza tra detenzione e possesso. Secondo l'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività

corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale. La detenzione invece è caratterizzata dalla volontà del soggetto di godere del bene, nel rispetto dei diritti che spettano ad altri.

In materia di rifiuti, potrebbe essere utile un esempio per comprendere meglio le nozioni sopra delineate. Se il produttore consegna i rifiuti per il conferimento all'impianto di smaltimento al trasportatore, questi ha la disponibilità di fatto sui rifiuti, ma il produttore resta interessato alla loro sorte, fino all'effettiva consegna all'impianto di destinazione. Di conseguenza deve ritenersi che il trasportatore è il detentore, alla luce della definizione civilistica, in quanto non ha la disponibilità di una cosa propria, ma altrui e quindi riconosce e rispetta i diritti che su quella cosa ha il produttore (diritto di conferimento all'impianto di smaltimento), ma non potrebbe considerarsi "detentore" alla luce della definizione dell'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto non titolare di utilizzare il bene come se fosse proprio; il produttore che ha consegnato i rifiuti al trasportatore, è un possessore, in quanto la disponibilità materiale del bene compete al trasportatore stesso che però effettua il trasporto non in proprio, ma in nome, per conto e nell'interesse del produttore (conto terzi).

Tali due forme di possesso cessano quando i rifiuti entrano nell'impianto di destinazione, poiché a quel punto possessore a pieno titolo è il titolare dell'impianto di destinazione finale.

Il detentore è sempre responsabile del rifiuto che detiene. A questo punto, è fin troppo facile capire che chiunque entri in rapporto materiale con il rifiuto (produttore, trasportatore, recuperatore, smaltitore) ne è anche detentore.

Si può quindi ritenere che il detentore è il soggetto che assume la disponibilità dei rifiuti per conto di terzi o per conto proprio, anche a fini imprenditoriali, come colui che ponga in essere un deposito preliminare o un trasporto di rifiuti di terzi, senza tuttavia modificarne le caratteristiche e/o la natura. Da tale formulazione si evince, a mio parere con certezza che chi ricopre il ruolo di Detentore, produttore e trasportatore non può ricoprire per ovvie interpretazioni normative il ruolo di intermediario dei rifiuti.



## **Inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi da parte del gestore di un impianto**

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni configura come reato contravvenzionale di cui all'art. 256 comma 4.

Come sempre, occorre partire dal dato normativo letterale, in base al quale “le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni”.

Ricostruendo dunque il contenuto del precetto penale in seguito alla lettura dei primi 3 commi richiamati ai fini della determinazione sia della condotta illecita sia del trattamento sanzionatorio, deve concludersi che qualora un soggetto, pur in possesso dei titoli autorizzativi di cui al comma 1, ossia dei titoli necessari per l'esercizio delle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, commercio e intermediazione dei rifiuti, violi le relative prescrizioni, integra un'ipotesi di reato, punita con la pena alternativa dell'arresto da 45 giorni a 6 mesi o dell'ammenda da milletrecento euro a tredicimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi, oppure con la pena cumulativa dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da

milletrecento euro a tredicimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

In primo luogo deve riportarsi la sentenza n. 6364 dell'11 febbraio 2019, ove i giudici di legittimità sostengono l'adozione di un criterio non formale ma sostanziale per la definizione e l'individuazione delle prescrizioni autorizzative, la cui violazione integra l'illecito contravvenzionale in esame.

La Corte di Cassazione asserisce che “le “prescrizioni” contenute o richiamate nelle autorizzazioni di cui all’art. 256, comma 4, del D.Lvo n. 152/06 sono tali non già, esclusivamente, per la denominazione espressa in tal senso loro attribuita dal provvedimento autorizzativo ma, ancor prima, ed indipendentemente da ogni possibile intitolazione, per il contenuto essenzialmente precettivo che le contraddistingue, in necessaria connessione con le finalità ed i limiti dell’autorizzazione rilasciata”.

## Chek list di controllo tecnico

Un utile supporto operativo in fase di sopralluogo tecnico da parte degli organi di controllo e in ottemperanza alle prescrizioni contenute e non espressamente citate nei provvedimenti autorizzativi è dato dalla verifica eseguita su Check List di controllo seguente:

<b>CHECK LIST DI CONTROLLO</b>	
<b>VERIFICA GENERALE</b>	<b>AVVERTENZE GENERALI</b>
è presente idoneo sistema di pesatura all'interno dell'impianto?	
viene effettuata la verifica che i carichi in ingresso sono compatibili con la capacità autorizzata e istantanea in termini di trattamento e stoccaggio?	
i rifiuti sono stoccati nelle aree/capannoni definiti nella planimetria allegata all'autorizzazione?	verificare se i rifiuti sono stoccati per categorie omogenee, in relazione alla diversa natura delle sostanze pericolose eventualmente presenti
	in caso siano presenti rifiuti all'esterno delle aree autorizzate specificare le quantità (indicative) e fotografare

## CHECK LIST DI CONTROLLO

<b>VERIFICA GENERALE</b>	<b>AVVERTENZE GENERALI</b>
sono presenti automezzi carichi di rifiuto parcheggiati all'interno dell'impianto	verificare se l'automezzo è in deposito da più di 48 h (art. 193 comma 11 dlgs 152/06)
i rifiuti stoccati in cumuli all'esterno dei capannoni sono coperti da telo impermeabile?	Verificare l'integrità e l'ancoraggio dei teli
i contenitori dei rifiuti liquidi/serbatoi esterni hanno il bacino di contenimento?	Verificare l'integrità dei bacini di contenimento
I serbatoi utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi sono a norma?	Verificare se i serbatoi sono in possesso di adeguati requisiti di resistenza (in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti in essi stoccati) opportunamente etichettati e dotati dei sistemi di sicurezza
il bacino di contenimento è integro?	

## CHECK LIST DI CONTROLLO

VERIFICA GENERALE	AVVERTENZE GENERALI
il volume del bacino di contenimento è sufficiente a contenere eventuali perdite derivanti dal danneggiamento/dalla rottura dei serbatoi?	Verificare se il volume del bacino di contenimento è pari almeno al 100% del volume del singolo serbatoio che vi insiste o, nel caso di più serbatoi, almeno al 110% del volume del serbatoio avente volume maggiore
è presente cartello identificativo CER per ogni cumulo/cassone/serbatoio?	
sotto i cassoni o in prossimità dei cumuli sono presenti percolamenti?	In caso di presenza di percolamenti verificare se l'area è impermeabilizzata ovvero pavimentata e se tali percolamenti sono convogliati ad un sistema fognario (in caso affermativo verificare l'idoneità del sistema fognario alla raccolta dei percolamenti di rifiuti) o a dei pozzetti a tenuta
l'altezza dei cumuli è visivamente superiore ai 3 m o all'altezza autorizzata?	in caso di situazione non chiara si richiede verifica
le strade interne sono agibili e non ostruite?	

<b>CHECK LIST DI CONTROLLO</b>	
<b>VERIFICA GENERALE</b>	<b>AVVERTENZE GENERALI</b>
<b><i>VERIFICA SUOLO/ACQUE AREE STOCCAGGIO</i></b>	
i rifiuti sono stoccati su area impermeabilizzata/pavimentata?	
sono presenti canalette di raccolta di eventuali sversamenti?	
verifica dei sistemi di monitoraggio e controllo (rete piezometrica, sistemi di captazione ed abbattimento emissioni gassose e/o polveri, ecc.)	
la rete di raccolta delle acque meteoriche è conforme a quella autorizzata (presenza separatori; caditoie ecc.)	
<b><i>PRESCRIZIONI ANTINCENDIO (SE PRESENTE CPI)</i></b>	
sono presenti gli estintori previsti?	
sull'estintore è presente e aggiornata l'indicazione della manutenzione?	
le bocchette antincendio sono facilmente raggiungibili e munite di manichetta?	
<b><i>VERIFICHE AMMINISTRATIVE</i></b>	

## **CHECK LIST DI CONTROLLO**

<b>VERIFICA GENERALE</b>	<b>AVVERTENZE GENERALI</b>
verificare l'autorizzazione al trasporto e la documentazione (formulario) dei mezzi presenti all'interno dell'insediamento	
verificare a campione sul registro di carico e scarico dei rifiuti se le tipologie e le quantità dei rifiuti stoccati corrispondono	
verificare il flusso di uno o più carichi (arrivo, messa in riserva o deposito preliminare, scarico, eventuale documentazione analitica in caso di rifiuto a specchio e/o pericoloso	

# Prontuario delle sanzioni ambientali

## D.Lgs. 152/2006 - Sanzioni amministrative

Condotta sanzionatoria	Sanzione
<p data-bbox="91 343 303 368"><u>Art. 255, comma 1</u></p> <p data-bbox="91 372 339 397"><b>Abbandono di rifiuti</b></p> <p data-bbox="91 401 487 848">Riguarda l'abbandono, il deposito di rifiuti o l'immissione in acque superficiali e sotterranee in violazione dei divieti di cui agli articoli 192, commi 1 e 2 (abbandono sul suolo e sulle acque dei rifiuti), 226, comma 2 (immissione nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualsiasi natura) e 231, commi 1 e 2 (riguardante la demolizione dei veicoli a motore) se l'abbandono è effettuato da privati.</p> <p data-bbox="91 885 487 1262"><b>NOTA:</b> Se la condotta vietata è posta in essere da <u>titolari di imprese o responsabili di enti</u>, si applica la sanzione penale di cui all'art. 256, secondo comma. Va ricordato che l'abbandono (e le altre attività vietate dalla disposizione in esame) è caratterizzato dalla occasionalità. Tale elemento caratterizzante va tenuto presente per distinguere queste attività da quelle per discarica (v. oltre)</p>	<p data-bbox="521 637 902 700">Sanzione amministrativa da 105 a 620 euro.</p> <p data-bbox="521 739 917 870">Se l'abbandono riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti la sanzione amministrativa è da 25 a 155 euro.</p>



Condotta sanzionatoria	Sanzione
<p><b>Art. 255, comma 2</b>  <b>Violazione norme su rottamazione veicoli</b> Inosservanza da parte del titolare del centro di raccolta, del concessionario o del titolare della succursale della casa costruttrice delle disposizioni in materia di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA) dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione di cui all'articolo 231, comma 5.</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1.550 euro.</p>
<p><b>Art. 256, comma 6</b>  <b>Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.</b>            Se effettuato in violazione del disposto dell'articolo 227, comma 1, lett. b) per quantitativi non superiori a 200 litri o quantità equivalenti.</p> <p><b>NOTA:</b> Per quantitativi superiori opera la sanzione penale.</p>	<p>Sanzione amministrativa da 2.500 a 15.500 euro.</p>
<p><b>Art. 256, comma 7</b>  <b>Violazioni di disposizioni in materia di veicoli, oli e grassi animali e vegetali esausti e beni in polietilene.</b>            Sanzioni amministrative applicabili ai gestori di centri di raccolta, concessionari e gestori delle succursali delle case costruttrici di veicoli a motore e</p>	<p>Sanzione amministrativa da 260 a 1.550 euro.</p>

Condotta sanzionatoria	Sanzione
<p>rimorchi, a chi detiene oli e grassi vegetali e animali esausti e a chi detiene rifiuti di beni in polietilene per inosservanza delle disposizioni contenute, rispettivamente, negli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13 e 234, comma 14.</p>	
<p><b>Art. 256, commi 8 e 9</b>  <b>Violazione degli obblighi di partecipazione ai consorzi</b>            Si applica ai soggetti obbligati che non adempiono alla partecipazione ai consorzi nazionali per la raccolta e il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e dei consorzi nazionali per la gestione, la raccolta e il trattamento degli oli minerali usati.</p> <p><b>NOTA:</b> Viene fatto salvo l'obbligo di corresponsione dei contributi pregressi.</p>	<p>Sanzione amministrativa da 8.000 a 45.000 euro.            Le sanzioni sono ridotte della metà in caso di adesione entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione.</p>
<p><b>Art. 256, commi 8 e 9</b>  <b>Violazione degli obblighi di partecipazione ai consorzi</b>            Si applica ai soggetti obbligati che non adempiono alla partecipazione ai consorzi nazionali per la raccolta e il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e dei consorzi nazionali per la gestione, la raccolta e il</p>	<p>Sanzione amministrativa da 8.000 a 45.000 euro.            Le sanzioni sono ridotte della metà in caso di adesione entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione.</p>

Condotta sanzionatoria	Sanzione
<p>trattamento degli oli minerali usati.</p> <p><b>NOTA:</b> Viene fatto salvo l'obbligo di corresponsione dei contributi pregressi.</p>	
<p>Art. 258 comma 1</p> <p><b>Omessa comunicazione relativa al catasto rifiuti</b> Riguarda i soggetti che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto.</p>	<p>Sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 euro.</p> <p>Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70 <i>"Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di eco-gestione di audit ambientale"</i> si applica la sanzione da 26 a 160 euro.</p>
<p>Art. 258, commi 2 e 3</p> <p><b>Omessa tenuta registro carico e scarico</b></p> <p>Riguarda chiunque ometta di tenere ovvero tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1.</p>	<p>Sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 euro.</p> <p>Se il registro è relativo a <b>rifiuti pericolosi</b> si applica la sanzione amministrativa da 15.500 a 93.000 euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.</p> <p>Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore</p>

Condotta sanzionatoria	Sanzione
	<p>a 15 dipendenti, le sanzioni sono ridotte, rispettivamente, da 1.040 a 6.200 euro per i rifiuti non pericolosi e da 2.070 a 12.400 euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.</p>
<p><b>Art. 258, comma 4</b>  <b>Trasporto senza formulario</b>            Riguarda l'effettuazione del trasporto di rifiuti non pericolosi senza il formulario di cui all'art. 193 ovvero l'indicazione nel formulario stesso di dati incompleti o inesatti</p> <p><b>NOTA:</b> Per i rifiuti pericolosi e le false certificazioni di analisi si applica la sanzione penale.</p>	<p>Sanzione amministrativa da 1.600 a 9.300 euro.</p>
<p><b>Art. 258, comma 5</b>  <b>Altre violazioni di obblighi di comunicazione e tenuta di registri e formulari</b></p>	<p>Sanzione amministrativa da 260 a 1.550 euro.</p>

Condotta sanzionatoria	Sanzione
<p>Violazione degli obblighi nel caso in cui le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 258 siano formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentano di ricostruire le informazioni dovute, ovvero se le indicazioni di cui al comma 4 del medesimo articolo sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.</p>	
<p><b>Art. 261, comma 1</b>  <b>Imballaggi</b>  Riguarda i produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2 ovvero non adottino in alternativa i sistemi gestionali di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c).</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute al CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.</p>

Condotta sanzionatoria	Sanzione
<p><b>Art. 261, comma 2</b>  <b>Imballaggi</b>            Riguarda i produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare un sistema per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 221, comma 3 e non aderiscono ai consorzi di cui all'articolo 223, né adottano un sistema di restituzione dei propri imballaggi ai sensi dell'articolo 221, comma 3, lettera e) e c), nonché gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di consegna di cui all'articolo 221, comma 4.</p>	<p>Sanzione amministrativa da 15.500 a 46.500 euro.</p>
<p><b>Art. 261, comma 3</b>  <b>Imballaggi</b>            Violazione dei divieti di cui all'articolo 226, commi 1 (smaltimento in discarica degli imballaggi) e 4 (immissione sul mercato di imballaggi o componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore ai limiti fissati dalla legge); immissione nel mercato interno di imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5 (etichettatura).</p>	<p>Sanzione amministrativa da 5.200 a 40.000 euro.</p>

Condotta sanzionatoria	Sanzione
<p>Art. 261, comma 4</p> <p><b>Imballaggi</b></p> <p>Violazione del divieto di cui all'articolo 226, comma 3 (uso di imballaggi non conformi alle specifiche europee).</p>	<p>Sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 euro.</p>

## D.Lgs. 152/2006 - Sanzioni penali

Condotta sanzionatoria	Sanzione
<p>Art. 255, comma 3</p> <p><b>Inosservanza ordinanza rimozione rifiuti</b> Inottemperanza all'ordinanza del Sindaco (emessa ai sensi dell'articolo 192, terzo comma) con la quale si dispongono la rimozione, l'avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti abbandonati ed il ripristino dello stato dei luoghi.</p>	<p>Arresto fino ad un anno.</p> <p>La sospensione condizionale della pena irrogata a seguito di condanna o applicata ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. può essere subordinata all'esecuzione di quanto stabilito nell'ordinanza.</p>
<p>Art. 255, comma 3</p> <p><b>Omessa separazione di rifiuti miscelati</b></p> <p>Violazione dell'obbligo di procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati contro il divieto dell'articolo 187, comma 3 relativo alla miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.</p>	<p>Arresto fino ad un anno.</p> <p>La sospensione condizionale della pena irrogata a seguito di condanna o applicata ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. può essere subordinata all'esecuzione di quanto stabilito nell'obbligo non eseguito.</p>
<p>Art. 256, comma 1</p> <p><b>Gestione illecita</b></p> <p>Esercizio delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento,</p>	<p>Arresto da tre mesi a un anno o ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di <b>rifiuti non pericolosi</b>;</p>

Condotta sanzionatoria	Sanzione
<p>commercio ed intermediazione di rifiuti in assenza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216.</p> <p>In base al disposto del secondo comma, le medesime sanzioni penali si applicano per l'abbandono di rifiuti e le altre condotte vietate poste in essere da titolari di imprese o responsabili di enti e di cui si è detto trattando dell'articolo 50</p>	<p>arresto da sei mesi a due anni e ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di <b>rifiuti pericolosi</b>.</p> <p>Come disposto dall'art. 259, secondo comma, alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per i reati relativi al trasporto illecito di cui all'articolo 256, consegue obbligatoriamente la <b>confisca</b> (obbligatoria) del mezzo di trasporto.</p>
<p><u>Art. 256, comma 2</u>  <b>Abbandono di rifiuti</b>            Abbandono o deposito in modo incontrollato di rifiuti ovvero immissione nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 ad opera di titolari di imprese e di responsabili di enti.</p> <p><b>NOTA:</b> La medesima condotta posta in essere da soggetti privati diversi è sanzionata amministrativamente (<i>v.supra</i>)</p>	<p>Arresto da tre mesi a un anno o ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di <b>rifiuti non pericolosi</b>;</p> <p>arresto da sei mesi a due anni e ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di <b>rifiuti pericolosi</b>.</p>
<p><u>Art. 256, comma 3</u>  <b>Discarica abusiva</b>            Realizzazione e gestione di discarica senza autorizzazione.</p> <p><b>NOTA:</b> L'attività di discarica differisce da quella di semplice</p>	<p>Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.</p> <p>Arresto da uno a tre anni e ammenda da euro cinquemiladuecento a euro</p>



Condotta sanzionatoria	Sanzione
<p>abbandono di rifiuti perché, come si è già detto, quest'ultima è caratterizzata dall'occasionalità. Al contrario, l'attività di discarica presuppone una certa organizzazione desumibile in base a determinati indici rilevatori individuati dalla giurisprudenza, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le dimensioni stesse del fenomeno, in termini spaziali (l'area interessata) e quantitativi (l'entità dei rifiuti smaltiti), in primo luogo;</li> <li>la ripetitività o meno degli atti di scarico incontrollato);</li> <li>la permanenza, per un tempo apprezzabile, del processo di smaltimento dei rifiuti, attuato in tal modo;</li> <li>la destinazione obiettiva del sito.</li> </ul> <p>Va anche ricordato che l'attività di "realizzazione" della discarica, pur producendo effetti permanenti, può effettuarsi in un contesto temporale limitato e coincidente con il tempo necessario ad approntare l'area da destinare a discarica, mentre la "gestione" è attività che perdura per tutto il tempo in cui il sito viene mantenuto in funzione.</p>	<p>cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.</p> <p>Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. consegue la confisca (obbligatoria) dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p>
<p><b>Art. 256, comma 4</b>  <b>Inosservanza autorizzazioni</b>  Inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle</p>	<p>Pene di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 256 ridotte della metà.</p>

Condotta sanzionatoria	Sanzione
condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.	
<p><b>Art. 256, comma 5</b>  <b>Miscelazione illecita</b>            Violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettuando attività non consentite di miscelazione di rifiuti.</p> <p><b>NOTA:</b> Va ricordato che vi è l'obbligo, per il responsabile, di procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 255, terzo comma</p>	<p>Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.</p>
<p><b>Art. 256, comma 6</b>  <b>Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi</b> Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b).</p> <p><b>NOTA:</b> La sanzione penale opera per quantitativi superiori ai duecento litri applicandosi, per quantitativi inferiori, la sola sanzione amministrativa</p>	<p>Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.</p>
<p><b>Art. 257</b>  <b>Omessa bonifica</b>            Omessa comunicazione di cui all'articolo 242 od omessa bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito</p>	<p>Arresto da tre mesi a un anno o ammenda da mille euro a ventiseimila euro in caso di omessa comunicazione.</p>

Condotta sanzionatoria	Sanzione
<p>del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti da parte di chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.</p>	<p>Arresto da sei mesi a un anno o ammenda da duemilaseicento a ventiseimila euro per omessa bonifica.</p> <p>Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p> <p>Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.</p> <p>L'osservanza <i>dei progetti approvati</i> ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.</p>
<p><b>Art. 258, comma 4</b>  <b>Violazione obblighi di comunicazione e tenuta registri e formulari:</b>            1) trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario e/o indicazione nel</p>	<p>Pena prevista dall'articolo 483 c.p. (reclusione fino a due anni).            Come disposto dall'art. 259, secondo comma, alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi</p>

Condotta sanzionatoria	Sanzione
<p>formulario stesso di dati incompleti ed inesatti.            esposizione, in certificati di analisi, di false indicazioni su natura, composizione e caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti ivi considerati;            uso di certificato di analisi falso durante il trasporto.</p> <p><b>NOTA:</b> Si veda l'art. 258, comma 5 il quale stabilisce che è assoggettata a sanzione amministrativa l'indicazione di dati incompleti o inesatti di cui al comma 4 (e quindi riferita anche ai rifiuti pericolosi) sempreché essa contenga tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge.</p>	<p>al trasporto illecito di cui all'art. 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.</p>

Condotta sanzionatoria	Sanzione
<p><u>Art. 260</u>  <b>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</b>            Sanziona chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.</p>	<p>Reclusione da uno a sei anni.</p> <p>Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-<i>bis</i> e 32-<i>ter</i> del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.</p> <p>Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.</p> <p><b>NOTA:</b> Trattasi di delitto in ordine al quale i limiti di pena consentono attività di intercettazione e applicazione di misure cautelari personali.</p>

## **Illegittimità sospensione attività trattamento rifiuti per mancanza presupposti – Solo diffida o anche sospensione dell'attività?**

L'art. 278 (“Poteri di ordinanza”) del D.L. vo n. 152/2006, alla lett. b), prevede che:

“In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ferme restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 e delle misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

**a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;**

**b) alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti ed alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente;**

**c) alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti ed alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute**

**nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.**

A più riprese la giurisprudenza ha rilevato che la sanzione della diffida e contestuale sospensione può essere irrogata se *ricorrono contemporaneamente i presupposti dell'inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione e della situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente* >> (T.A.R. Basilicata, Sez. I, 18.11.2011, n. 560).

A tale riguardo va evidenziato che lo specifico rilievo delle prescrizioni autorizzative costituisce una vera e propria condicio sine qua non della conformità alla legge del provvedimento di diffida e contestuale sospensione, in quanto: << *L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 178 e contiene, tra l'altro, l'indicazione del tipo e dei quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare; i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato; le precauzioni da prendere in materia di sicurezza e igiene ambientale; il metodo di trattamento e di recupero* >> (T.A.R. Toscana, Sez. II, 5 febbraio 2010, n. 187).

In tale situazione l'autorizzazione rappresenta il parametro di legittimità della condotta del soggetto che svolge l'attività di recupero smaltimento dei rifiuti, con la conseguenza che

l'omessa e la mancata indicazione delle prescrizioni dell'autorizzazione violate rende illegittimi i provvedimenti impugnati.

Analogamente con riguardo al presupposto del pericolo per l'ambiente o per la salute corre l'obbligo di sottolineare che la necessità del manifestarsi del periculum si evince da quanto disposto dal Codice dell'Ambiente che prevede la possibilità di un'adozione contestuale della diffida e della sospensione nonostante nel caso in cui vi sia l'urgenza di inibire la prosecuzione di un'attività gravemente lesiva dell'ambiente e della salute pubblica.

***In buona sostanza la legge sacrifica l'interesse del privato alla prosecuzione dell'attività autorizzata solo nel caso in cui si manifesti una situazione di pericolo, che naturalmente deve essere indicata nel provvedimento sanzionatorio, mentre, laddove siffatta situazione di pericolo non sussista, la legge ritiene sufficiente la mera diffida, compatibile che consente a soggetto autorizzato, senza interrompere l'attività, di rimuovere le irregolarità e conformare il suo operato al dettato della legge e dell'atto autorizzativo.***

In definitiva l'omessa o la mancata indicazione dei presupposti costituiti dalle violazioni delle prescrizioni dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione procedente rende illegittimi i provvedimenti impugnati per violazione dell'art. 278, comma b) del D.L. vo n. 152/2006, per difetto dei presupposti e per omessa



motivazione in ordine alla sussistenza dei medesimi, la cui prova grava sulla predetta Amministrazione.

Invero con la previsione normativa di cui all'art. 208, comma 13, il Legislatore ha inteso instaurare un regime sanzionatorio che, partendo dalla diffida stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze (lett. "a"), alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente (lett. "b"), fino alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida (lett. "c"), si intensifica in misura proporzionale alla gravità della trasgressione contestata.

In definitiva, nei limiti di quanto si è andato esponendo e con assorbimento di ogni altra censura, ***la sospensione dell'attività di recupero rifiuti non può e non deve essere disposta nell'ipotizzato reato di gestione non autorizzata di rifiuti, considerato che dal semplice dato della mancata rintracciabilità di una parte di rifiuti conferiti, in mancanza di un più approfondito accertamento, non può trarsi la conclusione che l'impresa riceva tipologie di rifiuti diverse da quelle per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione***, inoltre come debitamente espresso precedentemente la sospensione di un'attività può essere irrogata solamente se ***ricorrono contemporaneamente i presupposti dell'inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione e della situazione di pericolo***

*per la salute pubblica e per l'ambiente >> (T.A.R. Basilicata, Sez. I, 18.11.2011, n. 560).*

## **Interpretazione e applicazione “il-logica” delle operazioni di recupero rifiuti**

L' art. 183 del D.lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) alla lettera aa) definisce il concetto di stoccaggio, costituito dalle attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta.

Il quesito che manda in confusione continuamente i possessori delle autorizzazioni allo stoccaggio, riguarda la definizione delle operazioni che sono incluse nell' R13, ovvero cos'è possibile fare sul rifiuto con questa operazione.

Con la sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, n. 89 del 16 marzo 2016, è stato affermato che la cernita, la selezione, la frantumazione, la macinazione e la riduzione volumetrica dei rifiuti trovano pacificamente spazio nella voce R13, a differenza di quanto sosteneva la parte ricorrente secondo cui le operazioni preliminari di recupero andrebbero classificate come operazioni di recupero R12.

Si tratta di un tema dibattuto da anni, ove la dottrina si interroga sulla portata pratica della nota all'operazione R12. Per meglio comprendere, però, i termini della questione, si deve rammentare che ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t), D.L.vo 152/06 (come modificato dal D.L.vo 205/10) per recupero si intende “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere

ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale”.

Detto ciò, si prosegue ricordando che l'Allegato C alla Parte IV del D.L.vo 152/06 indica alla voce R12 “lo scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11”. Tale nozione non è mai stata modificata dall'entrata in vigore del D.L.vo 152/06 nel 2006; solo nel 2010, per effetto del recepimento della Direttiva Europea sui rifiuti alla voce R12 è stata aggiunta una nota secondo la quale “in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essicazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11”. Premesso che l'uso del termine “scambio” è inappropriato a mio modo di vedere in quanto nelle fasi della gestione rifiuti lo scambio, rappresenta il passaggio di un rifiuto per un altro rifiuto., la nota aggiunta a questa voce non ha alcuna ragione d'essere; tutt'al più le indicazioni della nota si potrebbero ritenere riferite ad un “cambio” di rifiuti, inteso nel senso di “cambio della loro natura e/o stato fisico”, ma purtroppo – ancora oggi – non si registrano posizioni ufficiali di chiarimento. Tornando alla sentenza qui in commento, il TAR – come sopra anticipato – conclude che la cernita, la selezione, la

frantumazione, la macinazione e la riduzione volumetrica dei rifiuti trovano spazio nella voce R13, e non in quella R12: ciò in quanto la nota ufficiale introdotta dal D.L.vo 205/10 (IV correttivo) alla voce R12 dell'All. C del D.L.vo 152/06 incide solo su quest'ultima e non comporta una riduzione del campo applicativo della voce R13. Pertanto, ciò consente agli operatori autorizzati in base ad essa di effettuare, laddove non siano disponibili altri codici R appropriati, tutte le operazioni di pre-trattamento necessarie.

La suddetta questione è stata successivamente affrontata nuovamente dalla Corte di Cassazione mediante sentenza n. 7160 del 15/02/2017, la quale ha annullato una sentenza emessa dal tribunale di Verona, avente per oggetto, l'attività di eliminazione della guina esterna dei cavi elettrici con mezzo meccanico, che secondo lo stesso Tribunale, non era da considerare un'attività rientrante tra quelle incluse nella messa in riserva ma un'attività di R4 ovvero riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici.

Invece la Suprema Corte ha affermato che l'attività di esportazione del rivestimento anche se compiuta con lavorazione meccanica costituisce dunque attività consentita nell'ambito della messa in riserva R13. Oltre alla suddetta attività, specifica del caso de quo, anche la cernita e la riduzione volumetrica rientrano nelle operazioni preliminari proprie dell'R13 alle quali vengono sottoposti i rifiuti prima di essere indirizzati verso il recupero R1-R12.

Le varie interpretazioni avute nel tempo, sulla corretta identificazione dell'operazione di recupero non devono confondere il gestore dell'impianto dall'attribuire l'esatto codice Cer al termine delle operazioni preliminari precedentemente descritte.

In particolar modo si elencano di seguito le procedure gestionali esatte per le annotazioni sul registro di carico e scarico delle operazioni preliminari di messa in riserva e recupero rifiuti:

- **OPERAZIONE R13:** operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione... *con carico e scarico rifiuti nel magazzino con il medesimo codice Cer*
  
- **OPERAZIONE DA R1.....A R9 (ESEMPIO R4):** operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione... *con carico e scarico rifiuti nel magazzino con codice Cer diverso (cambio codice in assenza dell'operazione di recupero preliminare R12), esempio: carico 170402 – scarico 191203*

- **OPERAZIONE R12:** operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione... *con carico e scarico rifiuti nel magazzino con diverso codice Cer.*

## **Principio di “Co-responsabilità” nella gestione dei rifiuti**

Le responsabilità nella gestione dei rifiuti gravano su tutti i soggetti coinvolti nella:

- Produzione
- trasporto
- Intermediazione
- Gestione, recupero e smaltimento

Per gestione si intende “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario” (art. 183, c. 1, lett. n, D.L.vo 152/06). Ai sensi dell’art. 178 “La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione ...”. Si ribadisce, dunque, il principio, vigente anche nel Decreto Ronchi, della responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, a qualsiasi titolo, non solo nel ciclo della gestione dei rifiuti, ma anche dei “beni da cui originano rifiuti”. Dunque, tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti rispondono solidalmente del corretto smaltimento.



Si tratta di un principio spesso ignorato, in quanto per lo più gli operatori ritengono che il rispetto degli adempimenti e degli oneri posti in capo a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 188 ("Oneri e finalità dei produttori e dei detentori") sia sufficiente ad esonerarli dalla responsabilità. In realtà, ciò non è vero e al riguardo si segnala la sentenza Cass. Pen, sez. III, n. 7746 del 24 febbraio 2004, secondo cui la responsabilità di un soggetto coinvolto nella gestione dei rifiuti sussiste, nonostante il pieno rispetto da parte sua di tutte le condizioni prescritte dalla normativa, qualora con il proprio comportamento materiale o anche solo psicologico abbia comunque agevolato, incentivato o rafforzato la condotta illecita di altri.

Sulla base di questi principi la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che, in forza del principio generale desunto dalla normativa comunitaria in base al quale tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti rispondono solidalmente del corretto smaltimento, il produttore del rifiuto non può consegnarlo a chicchessia, ma deve conferirlo o al servizio pubblico o ad un soggetto privato che sia però autorizzato a smaltire quel particolare tipo di rifiuto, a nulla rilevando che il consegnatario possa essere autorizzato a smaltire altri rifiuti giacché l'assenza di autorizzazione per il rifiuto specifico conferito equivale a mancanza di autorizzazione (Cass. Pen. 7461 del 19 febbraio 2008).

Da ciò discende che il produttore-detentore di rifiuti speciali non pericolosi, qualora non provveda all'autosmaltimento o al conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il pubblico

servizio, può ex art. 188 D.L.vo 152/06 consegnarli ad altri soggetti, ma, in tal caso, ha l'obbligo di controllare che si tratti di soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento; ove, per contro, tale doverosa verifica sia omessa, il produttore-detentore risponde a titolo di concorso con il soggetto qualificato (nella specie, smaltitore) nella commissione del reato di cui all'art. 256, co. 1 D.L.vo 152/06 (Cass. III Pen. 8367 del 25 febbraio 2008; conf. Cass. III Pen. 44291 del 28 novembre 2007). Peraltro, il produttore di rifiuti risponde della contravvenzione di cui all'art. 256, co. 1, del D.L.vo 152/06, a titolo di concorso col soggetto ricevente, nel caso in cui quest'ultimo risulti privo della prescritta autorizzazione al recupero (Cass. III Pen. 18030 del 11 maggio 2007; conf. Cass. Pen. 18038 del 11 maggio 2007).

Ancor più esplicitamente si è espressa Cass. Pen. 10 aprile 2012, n. 13363: "Emerge dall'esame degli artt. 188, 193 e ss. del D.L.vo 152 del 2006 che tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento mediante l'accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento.

Passiamo ora all'elemento soggettivo del reato che deve accompagnare la condotta obiettivamente non conforme a legge. Cominciando anche questa volta dal «produttore iniziale», osserviamo che la sua responsabilita` per il comportamento irregolare del soggetto al quale conferisce i rifiuti (trasportatore o titolare dell'impianto di trattamento) non potra` mettersi in discussione tutte le volte in cui egli sia in dolo e cioe` abbia piena consapevolezza della condizione di illegittimita` in cui versa il soggetto al quale vengono affidati i rifiuti e, piu` in generale, abbia completa consapevolezza dell'irregolarita` dell'intera fase di gestione dei rifiuti. All'infuori dell'imputazione del reato a titolo di dolo, la responsabilita` del soggetto richiede almeno la colpa. Come si e` gia` detto, la costante giurisprudenza ha sostenuto che il produttore ha il dovere di accertarsi che colui al quale consegna il materiale per l'ulteriore fase di gestione sia fornito della necessaria autorizzazione sicche' l'omesso controllo sulla sussistenza di tale requisito comporta la sua responsabilita` per colpa. La conclusione e` ineccepibile giacche' l'art. 188 D.Lgs. n. 152/2006 dispone che il produttore deve affidare i rifiuti a soggetti «autorizzati» e percio` il suo principale obbligo e` proprio quello di verificare l'esistenza del titolo abilitativo in capo al soggetto al quale sono conferiti i rifiuti. Ma l'art. 188 stabilisce anche che il produttore debba compilare correttamente il formulario di identificazione. Al riguardo, va detto che la corretta classificazione del rifiuto e` a carico del produttore il quale e` responsabile per l'omessa o erronea classificazione. Anche se l'obbligo di procedere alla cd.

caratterizzazione di base risulta sancito soltanto in alcune specifiche norme , tuttavia, non vi e` dubbio che si tratti di una regola di condotta da osservare in ogni caso perche' le caratteristiche dei rifiuti devono essere sempre preventivamente conosciute per garantire la circolazione e il trattamento finale degli stessi in condizioni di legalita` e sicurezza. Tornando ora alla posizione del produttore del rifiuto e a quanto sancito dall'art. 188, costui si libera da responsabilita` ove riceva il formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero, alla scadenza del predetto termine, abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Nell'analizzare le responsabilita` degli altri operatori per lo scorretto o illegale smaltimento dei rifiuti, va evidenziato che ciascun soggetto della filiera deve garantire che la circolazione e il trattamento dei rifiuti avvengano nel rispetto delle regole formali e sostanziali dettate in materia. Ne deriva che chiunque svolga attivita` in questo settore deve essere munito di titolo abilitativo e correlativamente movimentare soltanto i rifiuti compresi in detto titolo. Percio`, il «ricevente» dovra` controllare i formulari di identificazione dei rifiuti con la relativa documentazione onde verificare la conformita` delle caratteristiche dei rifiuti alle prescrizioni della propria autorizzazione, procedendo, se del caso, alle necessarie verifiche analitiche delle caratteristiche del rifiuto ricevuto.

In conclusione, il ricevente sara` ritenuto responsabile per colpa se, in base alle conoscenze che aveva o che avrebbe dovuto avere,

da misurare secondo il criterio dell' homo eiusdem conditionis et professionis (cd. agente modello), era possibile, attraverso un idoneo controllo, accertare che i rifiuti non erano ricevibili. Per quanto concerne invece la fase (eventuale) della successiva consegna a terzi (il discorso, come si può ben intendere, è analogo a quello già sviluppato per il produttore iniziale), è necessario un controllo di tipo formale sul titolo abilitativo verificando che sia stato rilasciato dall' autorità competente; che non sia palesemente contraffatto; che non sia vistosamente irregolare; che sia temporalmente valido; infine, che consenta di ricevere i rifiuti che si vogliono conferire all' impianto. Anche in questo caso, comunque, vi è sempre il limite della diligenza esigibile nell' effettuare tali controlli: infatti, si risponde penalmente a patto che le situazioni irregolari siano riconoscibili secondo il metro dell' ordinaria diligenza e prudenza che deve possedere chi svolge attività professionale in questo settore.

## **Trasporto internazionale dei rifiuti (“Spedizione Trasfrontaliera”)**

Il Regolamento (CE) n. 1013/2006 definisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni dei rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione e dell'itinerario, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione ad integrazione della Convenzione di Basilea nonché come revisione della decisione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, adottata nel 2001 dall'OCSE. L'art. 3 definisce il quadro di procedura generale relativo alle spedizioni dei rifiuti all'interno della Comunità Europea fra stati membri o con transito attraverso paesi terzi, importati nell'UE da paesi terzi, esportati dall'UE verso paesi terzi in transito nel territorio dell'UE con un itinerario da e verso paesi terzi.

### ***Elenchi dei rifiuti***

Il regolamento definisce gli elenchi di rifiuti la cui spedizione è autorizzata secondo procedure dedicate. I rifiuti soggetti alla procedura di notifica figurano nell'«elenco ambra» (allegato IV), mentre i rifiuti soggetti unicamente all'obbligo d'informazione figurano nell'«elenco verde» (allegato III). I rifiuti la cui spedizione è vietata sono invece riportati in elenchi separati (allegato V). Per il trasporto dei rifiuti contenuti in lista verde è sufficiente che il materiale venga accompagnato dal modulo contenuto nell'Allegato VII e gestito in impianti autorizzati, mentre per il trasporto dei rifiuti in lista ambra è necessaria la

preventiva procedura di notifica scritta, accompagnata dai documenti indicati nel quadro procedurale generale di cui all'art. 3 del Reg CE 1013/2006.

### ***Autorizzazioni***

Può effettuare il trasporto transfrontaliero di rifiuti soltanto chi ottiene lo specifico provvedimento di consenso all'esportazione/importazione dei rifiuti dell'Autorità di spedizione o, nei casi previsti dal Regolamento CE n. 1013/06, chi soddisfa gli obblighi generali di informazione. A prescindere dal tipo di procedura, tutte le persone coinvolte nella spedizione devono prendere le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano gestiti con metodi ecologicamente corretti durante l'intero iter della spedizione e al momento del loro smaltimento o del loro recupero. La procedura di notifica impone alle autorità competenti dei paesi interessati dalla spedizione (paesi di partenza, paesi in cui transitano i rifiuti e paesi di destinazione) di rilasciare un'autorizzazione prima che abbia luogo qualsiasi spedizione.

La spedizione dei rifiuti deve costituire l'oggetto di un contratto fra la persona incaricata della spedizione o di fare spedire i rifiuti e il destinatario di tali rifiuti. Detto contratto deve essere corredato di garanzie finanziarie se i rifiuti di cui trattasi sono soggetti al requisito di notifica.

Nell'ambito della procedura di notifica, quest'ultima deve essere inviata dal notificatore soltanto all'autorità competente di

spedizione, che è incaricata di trasmettere la notifica alle autorità competenti di destinazione e di transito. Le autorità competenti devono dare il proprio consenso (con o senza condizioni) o formulare obiezioni entro trenta giorni. Inoltre, gli impianti intermedi di recupero e smaltimento sono soggetti agli stessi obblighi cui sono soggetti gli impianti finali di recupero e smaltimento. L'autorizzazione di una spedizione inclusiva delle operazioni intermedie può essere concessa unicamente se è autorizzata anche la spedizione dei rifiuti di cui trattasi.

Se una spedizione non può essere portata a termine (compreso il recupero o lo smaltimento di rifiuti), il notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti, in linea di massima a proprie spese.

Il regolamento include altre disposizioni di ordine generale, quali il divieto di mescolare rifiuti durante la spedizione, la disponibilità di appropriate informazioni per il pubblico nonché l'obbligo per il notificatore, l'autorità competente, il destinatario e gli impianti interessati di conservare documenti e informazioni.

Le esportazioni verso paesi terzi di rifiuti destinati ad essere smaltiti sono vietate, salvo le esportazioni a destinazione dei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono parti della convenzione di Basilea.

Le esportazioni di rifiuti pericolosi, destinati ad essere recuperati, sono vietate salvo le esportazioni a destinazione dei paesi ai quali si applica la decisione dell'OCSE.



Le importazioni di rifiuti destinati ad essere smaltiti o recuperati provenienti da paesi terzi sono vietate, eccezion fatta per le importazioni:

- da paesi a cui si applica la decisione dell'OCSE;
- da paesi terzi aderenti alla convenzione di Basilea;
- da paesi che hanno concluso un accordo bilaterale con l'UE o con gli Stati membri, o da altre regioni in situazione di crisi.

Gli Stati membri debbono prevedere l'organizzazione di controlli durante l'intero iter della spedizione dei rifiuti, del loro recupero o del loro smaltimento.

### ***Sanzioni***

Chi effettua spedizioni di rifiuti in violazione del regolamento (CE) n. 1013/2006 è punito:

- con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda a da 1.550 euro a 26.000 euro, se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- con pene aumentate fino ad un terzo, se si tratta di rifiuti pericolosi.

### ***Spedizioni transfrontaliere e iscrizione all'Albo gestori ambientali***

L'articolo 194, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, come sostituito dal d.lgs. n. 205/2010, ha introdotto, a far data dal 25 dicembre 2010 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 205/2010), l'obbligo di iscrizione all'Albo gestori ambientali,

in una sezione “speciale”, per le imprese estere che effettuano trasporto transfrontaliero di rifiuti con una “tratta” sul territorio italiano.

## **Considerazioni finali e speranze future!**

Co-responsabilità tra i soggetti, valutazione comparativa tra potenzialità di recupero e/o smaltimento con bilanci economici in esercizio e personale operante negli impianti a dimostrazione della gestione ambientale mostrata sulle carte, prescrizioni autorizzative mirate e non uniformate senza criterio di prevenzione ambientale con cadenza mensile e non semestrale e/o annuale in modo da non poter dare opportunità di manomissione di dati nel tempo, aumento delle ispezioni non programmate da parte degli enti/organi di controllo e soprattutto sanzioni non generalizzate perché le aziende che vogliono lavorare correttamente e senza timore di essere distrutte bisogna dar supporto e modo di rimediare nella giusta direzione legislativa ambientale e nella giusta moralità umana. Questo perché non si possono chiudere impianti di recupero con superficialità, incompetenza e lasciare aperti impianti fantasma nemmeno censiti e mai controllati. La paura e l'ignoranza portano al disastro, all'illecito e al regredire economicamente. Uno sforzo lo si chiede soprattutto alle istituzioni che ci governano. A loro si chiede maggiore competenza sugli enti con scelta accurata del personale tecnico con specifiche competenze e uniformità procedurali sia in fase di rilascio delle autorizzazioni che in fase di controllo, cercando di evitare "inutili" appesantimenti burocratici, d'altronde non previsti per legge, con la speranza che l'evoluzione normativa ci fornisca uno strumento definitivo e univoco per la famigerata quanto virtuosa "Gestione e recupero dei rifiuti".